

**Impianti fotovoltaici nuovi ed esistenti:
orientarsi tra le nuove opportunità della transizione**

Agevolazioni per il fotovoltaico nelle PMI e GI

Franco Campagna
Agevolazioni e Innovazione
Tel 0432 276202
campagna@confindustria.ud.it

**Impianti fotovoltaici nuovi ed esistenti:
orientarsi tra le nuove opportunità della transizione**

Parte 1

**Bando FVG 2024 per il fotovoltaico
nelle PMI e GI manifatturiere**



NORMATIVA

- L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, articolo 77 bis (SviluppoImpresa);
- Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi di riduzione dei consumi energetici, D.P.R. 20/06/2024, n. 077/Pres;
- Decreto Direttoriale n. 30977/GRFVG del 27/06/2024. Fissazione dei termini per la presentazione delle domande;
- FAQ pubblicate sul sito della RAFVG.

FINALITÀ E RISORSE

Autoproduzione e autoconsumo di energia da impianti fotovoltaici nelle imprese, **PMI e Grandi Imprese**, non saranno agevolabili le spese volte a realizzare una produzione eccedente rispetto al fabbisogno energetico annuo dell'impresa (ammessa tolleranza del + 15%).

La dotazione iniziale del bando è di 5 milioni di euro. La dotazione finanziaria sarà successivamente integrata.

Il procedimento valutativo di questa misura agevolativa è a sportello, le domande di agevolazione ammissibili (punteggio minimo 12 punti) saranno valutate con ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

BENEFICIARI

Beneficiari dei contributi saranno le PMI e le Grandi imprese del settore manifatturiero (codice ATECO sezione C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE), aventi sede legale o unità locale in cui viene realizzato l'intervento attiva nel territorio regionale.

Le imprese che hanno ottenuto un contributo a valere sul bando PR FESR b2.1.1 del 2023 possono presentare domanda di contributo sul presente regolamento per il potenziamento di impianti fotovoltaici e sistemi preesistenti o per l'installazione di impianti e sistemi in un diverso stabilimento o unità locale.

INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Saranno finanziabili gli impianti fotovoltaici installati (e il potenziamento degli impianti esistenti) su un'unità immobiliare o relative pertinenze finalizzati all'autoconsumo.

Congiuntamente possono essere finanziati:

- i sistemi di accumulo funzionali allo stoccaggio di energia;
- i sistemi di monitoraggio e gestione dell'energia intelligenti, inclusa la domotica, al fine di ridurre l'impronta energetica delle imprese.

Non sono agevolabili le spese retroattive alla presentazione della domanda. Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa. Per data di avvio del progetto si intende: la data del primo contratto; in mancanza del contratto, la data della prima fattura riferita alla fornitura di beni o servizi.

Autoconsumo. Sono agevolabili le spese volte a realizzare una produzione pari al fabbisogno energetico annuo (maggiore consumo annuale –anno solare- da bolletta degli ultimi 5 anni) con il possibile un incremento massimo in eccesso del 15%.

Spese ammissibili. Sono ammissibili a contributo le spese per la fornitura e installazione degli impianti fotovoltaici nuovi di fabbrica, comprese le opere, gli apparati e i componenti hardware e software strettamente necessari alla realizzazione e al monitoraggio degli impianti, nel limite di 1.400 €/kWp.

La misura regionale coprirà inoltre la fornitura e installazione dei sistemi di accumulo nuovi di fabbrica, nel limite di 1.000€/kWh.

il contributo è previsto anche per la copertura dei costi dei servizi complementari strettamente connessi alla realizzazione degli investimenti quali, ad esempio, la progettazione, il collaudo e oneri per la connessione alla rete elettrica.

INTESITA' DELL'AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO

Per gli impianti di potenza nominale fino a 1.000 kWp:

- 50% per micro e piccole imprese;
- 40% per le medie imprese;
- 30% per le grandi imprese.

Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1.000 per la parte eccedente i 1000 kWp e fino a 3.000 kWp:

- 20% per Micro, PMI e GI.

Per gli impianti di potenza nominale superiore a 3.000 per la parte eccedente i 3000 kWp e fino a 5.000 kWp:

- 10% per Micro, PMI e GI.

Il regime di aiuto è **in esenzione** secondo l'art. 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014, GBER.

LIMITI MINIMO DI SPESA E MASSIMO DI CONTRIBUTO

Il limite minimo di spesa ammissibile è di 20mila euro mentre il **contributo massimo concedibile a ciascuna impresa è di 500mila euro**. I contributi potranno essere liquidati in via anticipata, nella misura del 70 per cento dell'importo concesso.

CUMULABILITA'

E' consentita la cumulabilità con misure agevolative fiscali, anche nella forma del credito d'imposta, aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, tra cui il **credito d'imposta "Transizione 5.0" qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di ammissibilità dell'investimento 5.0** (4.0+efficienza energetica+impianto con pannelli EU+ecc.).

- RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO

Alla domanda di agevolazione deve allegata la Relazione tecnica del progetto, corredata da planimetria ed elaborati grafici, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o un collegio professionale, che attesti:

- Il fabbisogno energetico annuo;
- la quantificazione dell'energia rinnovabile annualmente producibile dall'impianto oggetto del progetto;
- dimostrazione del requisito di "autoconsumo";
- il rispetto delle condizioni di ammissibilità di merito tecnico.

- MODULISTICA

La modulistica è disponibile sul sito internet della Regione FVG alla pagina informativa dedicata a questa misura agevolativa al [seguinte link](#).

- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Lo sportello è aperto dalle ore 10.00 del 1° luglio 2024 **alle ore 16.00 del 30 settembre 2024**.

La RAFVG ha chiarito alla FAQ n.13 (ver.10/07) che intende tenere aperto lo sportello fino al 30/09 anche in caso di esaurimento delle risorse in dotazione.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite il sistema online dedicato.

**Impianti fotovoltaici nuovi ed esistenti:
orientarsi tra le nuove opportunità della transizione**

Parte 2 - Transizione 5.0

Il credito d'imposta per i beni 4.0 energeticamente efficienti, il fotovoltaico e la formazione

Transizione 5.0: credito d'imposta per i beni 4.0 e il fotovoltaico

IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

- D.L. 02/03/2024 n.19 convertito dalla L. 29/04/2024 n.59;
- D.M. interministeriale attuativo <in bozza>;
- Regole tecniche GSE <da pubblicare 5 gg dopo il D.M.>;
- Dotazione finanziaria 6,3 mld euro 2024-25 PNRR Repower EU.

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0

- Istituito nel 2017 con L.11/12/2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017);
- Prima iperammortamento poi credito d'imposta;
- Regolato ora dalla L.30/12/2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021);
- Dotazione finanziaria 6,4 mld euro 2024-25 risorse Nazionali.

DAL 4.0 AL 5.0

Il passaggio al piano 5.0 avviene quando l'impresa fa un investimento in beni 4.0, sia materiali che immateriali, e contestualmente individua obiettivi di **efficientamento energetico** grazie agli stessi investimenti 4.0;

- Da beni a progetti;
- Struttura modulare del piano;



* EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

riduzione dei consumi pari almeno a 3% sull'unità produttiva o 5% sui processi aziendali interessati dagli investimenti 4.0

Transizione 5.0: credito d'imposta per i beni 4.0 e il fotovoltaico

IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

- **Lo strumento agevolativo è un credito d'imposta (no aiuto di stato);**
- **Beneficiari tutte le imprese** (escluse le attività DNSH con eccezioni);
- **Misura cumulabile: si con bando fotovoltaico RAFVG 2024 (no con 4.0 e ZES Unica) a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (tenere conto del risparmio Ires/Irap).**

Attenzione a: doppio finanziamento con risorse UE, vedi regolamento UE 2021/241; Sabatini –con bando fotovoltaico RAFVG 2024- e - condizioni beni 4.0 e Green «rinnovabili+certificazioni ambientali» vedi Circ. 6/12/22 e Circ. 3/07/23 e FAQ MIMIt-; disposizioni relative alle tariffe incentivanti, esempio Decreto CACER.

BENI 4.0 PER ACCEDERE AL 5.0

- **Per accedere al 5.0 l'investimento può riguardare indifferentemente un bene strumentale 4.0 degli allegati A (materiali) e B (immateriali), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura (Legge di Bilancio 11/12/2016, n. 232 e tutta la normativa di prassi sul 4.0 dal 2017 a oggi);**
 - **Prevista una integrazione dell'allegato B per includere:**
 - a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
 - b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
- Ammessi i costi per l'utilizzo del software in cloud.

IL PIANO TRANSIZIONE 5.0 - ARCO TEMPORALE

... **progetti di innovazione** da cui consegue la riduzione dei consumi energetici **avviati dal 01/01/2024** (*data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso*) e **completati entro il 31/12/2025** (*data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone (per il fotovoltaico si intende la data di fine lavori) con presentazione oneri documentali entro il 28,02/2026 (*)*).

*I beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili **devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.***

() i testi in corsivo in questa pagina e nelle successive riportano informazioni tratte dalla bozza del D.M. Interministeriale attuativo del Piano Transizione 5.0.*

Transizione 5.0: credito d'imposta per i beni 4.0 e il fotovoltaico

IL PIANO TRANSIZIONE 5.0 - MISURA DEL BENEFICIO

ALIQUTA DEL CREDITO D'IMPOSTA 5.0

- L'aliquota applicabile dipende dalle dimensioni dell'investimento e dal livello di riduzione dei consumi energetici ottenuti e si applica a tutto l'investimento: beni 4.0 + autoproduzione da fonti rinnovabili: solare, eolica, geotermica, idraulica + accumulo + formazione;
- La dimensione dell'investimento si calcola considerando anche gli investimenti in energie rinnovabili e formazione.

Quota di investimento	Riduzione consumi energetici		
	Unità produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10%	Unità produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15%	Unità produttiva: > 10% Processo: > 15%
fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

Le aliquote del credito d'imposta per i beni 4.0 per il 2024 e 2025 (*) sono le seguenti:

- beni allegato A: 20; 10% da 2,5 a 10 mln; 5% da 10 mln a 20 mln.
- beni allegato B: 15%% fino a 2,5 mln per il 2024; 10% per il 2025. (limite max 1 mln)

(*) Consegna 30/06/2026 per i beni prenotati entro il 31/12/2025 (pagamento del 20%).

Transizione 5.0: credito d'imposta per i beni 4.0 e il fotovoltaico

IL PIANO TRANSIZIONE 5.0 - Fonte rinnovabile FOTOVOLTAICO

IMPIANTO PER L'AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

- La dimensione massima dell'impianto di autoproduzione di energia da fonti rinnovabile non può eccedere il 5% del consumo energetico della struttura produttiva, calcolato con riferimento all'esercizio precedente all'avvio degli investimenti.

TOTOVOLTAICO - REQUISITI DEI PANNELLI

Possono beneficiare dell'agevolazione esclusivamente i pannelli di cui all'art.12 co.1 lett. a), b) e c) del Decreto Energia (D.L. n.181 2023) con una concorrenza al costo maggiorata per i pannelli di cui alle lettere b) e c). I moduli sono individuati sulla base di un'apposita attestazione rilasciata dal produttore.


BASE DI CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

Prodotti iscrivibili nel registro ENEA	concorrenza al costo
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;	100 %
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;	120%
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.	140%

Transizione 5.0: credito d'imposta per i beni 4.0 e il fotovoltaico

IL PIANO TRANSIZIONE 5.0 - ITER, ONERI DOCUMENTALI E COMUNICAZIONI ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA GSE


- Progetto e investimenti realizzati
- Certificazione ex post risparmio energetico effettivo
- *Perizia di interconnessione*
- *Certificazioni contabili*



Credito d'imposta spettante

EX ANTE

- Progetto e investimenti programmati
- Certificazione ex ante risparmio energetico previsto



Credito d'imposta prenotato

- *Pagamento 20% acconto sul totale degli investimenti dichiarati entro 30gg*

EX POST

COMPENSAZIONE
CREDITO

- Entro 2025, unica soluzione
- Dal 2026, cinque quote annuali



Utilizzo credito d'imposta spettante

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI: Esperti in Gestioni dell'Energia (EGE) certificati UNI CEI 11339; Energy Service Company (ESCo) certificate UNI CEI 11352; *Ingegneri della sez. A dell'Albo in possesso di determinati diplomi (elenco).*

SOGGETTI COINVOLTI: GSE (gestore della piattaforma informatica «Transizione 5.0» + controllo) - MIMIt - Agenzia delle Entrate (controllo).

IL PIANO TRANSIZIONE 5.0 – ALTRI ADEMPIMENTI E PRINCIPIO DNSH

INDICAZIONE NELLE FATTURE

fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

PRINCIPIO DNSH – ATTIVITA' ESCLUSE ED ECCEZIONI

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), il PNRR considerava non ammissibili i progetti legati alle seguenti categorie di attività:

- attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Confindustria si è interfacciata a lungo con il Ministero per evitare che un'interpretazione errata e restrittiva del principio DNSH di fatto rendesse il piano Transizione 5.0 uno strumento non utilizzabile principalmente da quelle imprese che maggiormente sono coinvolte nel processo di decarbonizzazione.

Il D.M. attuativo prevede per ogni attività innanzi esposta le eccezioni all'inammissibilità.